

COMMUNE D'AYMAVILLES



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 11 del 20/01/2020**

I N D I C E

| | |
|--|---------|
| Articolo 1 – Oggetto | Pag. 3 |
| Articolo 2 – Responsabilità | Pag. 3 |
| Articolo 3 – Atti a disposizione del pubblico | Pag. 3 |
| Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento | Pag. 3 |
| Articolo 5 – Ammissione nella struttura cimiteriale | Pag. 4 |
| Articolo 6 – Caratteristiche del feretro | Pag. 4 |
| Articolo 7 – Chiusura del feretro | Pag. 5 |
| Articolo 8 – Inumazioni | Pag. 5 |
| Articolo 9 – Tumulazioni | Pag. 6 |
| Articolo 10 – Criteri di assegnazione dei loculi | Pag. 6 |
| Articolo 11 – Tumulazione provvisoria | Pag. 6 |
| Articolo 12 – Lapidi funerarie | Pag. 7 |
| Articolo 13 – Copritomba | Pag. 8 |
| Articolo 14 – Tombe di famiglia | Pag. 8 |
| Articolo 15 – Esumazioni ordinarie | Pag. 9 |
| Articolo 16 – Esumazioni straordinarie | Pag. 9 |
| Articolo 17 – Estumulazioni ordinarie | Pag. 10 |
| Articolo 18 – Estumulazioni straordinarie | Pag. 10 |
| Articolo 19 – Oggetti da recuperare | Pag. 10 |
| Articolo 20 – Ossario comune | Pag. 11 |
| Articolo 21 – Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione | Pag. 11 |
| Articolo 22 – Cremazione | Pag. 11 |
| Articolo 23 – Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri | Pag. 11 |
| Articolo 24 – Urna cineraria | Pag. 12 |
| Articolo 25 – Volontà sulla destinazione delle ceneri | Pag. 12 |
| Articolo 26 – Conservazione delle ceneri | Pag. 13 |
| Articolo 27 – Dispersione delle ceneri | Pag. 13 |
| Articolo 28 – Cinerario comune | Pag. 14 |
| Articolo 29 – Provvedimento di concessione | Pag. 14 |
| Articolo 30 – Estinzione di concessione cimiteriale | Pag. 14 |
| Articolo 31 – Manutenzione delle sepolture | Pag. 14 |
| Articolo 32 – Area riservata | Pag. 14 |
| Articolo 33 – Trasporti funebri | Pag. 15 |
| Articolo 34 – Deposito d’osservazione ed obitorio | Pag. 15 |
| Articolo 35 – Vigilanza sulle operazioni cimiteriali | Pag. 16 |
| Articolo 36 – Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell’esecuzione di lavori riguardanti le tombe | Pag. 16 |
| Articolo 37 – Orario di apertura e chiusura del cimitero | Pag. 16 |
| Articolo 38 – Norme di comportamento | Pag. 16 |
| Articolo 39 – Deroga delle distanze | Pag. 17 |
| Articolo 40 – Sanzioni | Pag. 17 |
| Articolo 41 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento | Pag. 17 |
| Articolo 42 – Informazione ai cittadini | Pag. 17 |
| Articolo 43 – Competenza | Pag. 17 |
| Articolo 44 – Cautele | Pag. 18 |
| Articolo 45 – Entrata in vigore | Pag. 18 |
| Glossario | Pag. 19 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepolture private.

Articolo 2

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 3

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto un apposito registro per l'annotazione delle operazioni cimiteriali, secondo le istruzioni e nel rigoroso rispetto delle norme di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/1990.
2. Il registro, che potrà essere tenuto anche mediante strumenti informatici, è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza della Giunta comunale.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Articolo 5

Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Aymavilles, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) decedute fuori dal Comune di Aymavilles, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
 - c) nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
 - d) ovunque decedute, non residenti nel Comune di Aymavilles al momento del decesso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero.

2. L'ufficiale dello stato civile, compatibilmente con la disponibilità di accoglimento del cimitero, autorizza il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:
 - a) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
 - b) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano state in esso residenti per almeno dieci anni;
 - c) non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o unito civilmente o di convivenza (da stato di famiglia) o da un legame di parentela entro il 1° grado con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale o ancora in vita ed aventi diritto;
 - d) all'interno di ciascuna tipologia di sepoltura già occupata è consentita la collocazione di urne cinerarie o di cassette ossario derivanti da soggetti parenti o affini fino al quarto grado o già conviventi della salma inumata/ tumulata, anche se non rientranti in una delle situazioni indicate nelle lettere precedenti; in tal caso la scadenza della concessione sarà la medesima della tipologia di sepoltura nella quale le urne/cassette vengono collocate.

CAPO II

FERETRO

Articolo 6

Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.

2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia

d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 12/97 e 97/02 e s.m.i..

3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Articolo 7

Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o convenzionato, a norma di legge.
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 8

Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie quindicennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di assegnazione non rinnovabile.
3. Sopra ogni fossa potrà essere collocata a cura e spese dell'assegnatario un copritomba con le dimensioni indicate nel successivo art. 13 comma 4.
4. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti ossa o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. Tale operazione di inumazione rimane a totale carico della famiglia e deve essere eseguita da una ditta specializzata con la supervisione di personale comunale. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.
5. Nel cimitero sono individuati, nei limiti delle aree disponibili, spazi o zone destinate a inumazioni private individuali, familiari o per la collettività concedibili per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Articolo 9 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi e in cinerario sono oggetto di concessione trentennale, non rinnovabile.
3. Le sepolture a tumulazione in cellette ossario sono oggetto di concessione venticinquennale, rinnovabile.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R..
5. E' altresì concesso collocare cassette ossario e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate.
6. In ogni caso resta valida la scadenza della concessione originaria.

Articolo 10 Criteri di assegnazione dei loculi

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
2. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo (dall'alto verso il basso) dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della "Comunicazione di operazione di servizio cimiteriale".
4. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Articolo 11 Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata, comunque non superiore a 6 mesi.
2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;

- c) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
- d) qualora si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Articolo 12

Lapidi funerarie

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.
3. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria verrà consegnato al concessionario completo di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente e saranno ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
4. Saranno ammesse soltanto scritte in bronzo in carattere "romano" relative a nome, cognome, data di nascita e di morte, in armonia con quanto esistente.
5. Per i loculi è altresì consentita, in armonia con quanto esistente, l'applicazione di:
 - un portafotografia sul lato superiore destro
 - un portalumino sul lato inferiore destro
 - un portafiori sul lato inferiore sinistro
6. Per le cellette ossario e cinerarie è altresì consentita, in armonia con quanto esistente, l'applicazione di:
 - un portafotografia nella parte superiore centrale
 - un portalumino sul lato inferiore sinistro
 - un portafiori sul lato inferiore destro
7. In caso di presenza di più salme/resti/ceneri all'interno di una sepoltura è consentita l'apposizione di targhette contenenti i dati di cui al precedente comma 2, nonché un portafotografia.
8. La manutenzione delle lapidi funerarie, la cura e la conservazione dello stato di decoro sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
9. Dal cimitero saranno tolti a cura del personale comunale gli oggetti indecorosi, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 13 Copritomba

1. Sulle tombe l'assegnatario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.
3. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero, nonché emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
4. A richiesta dei privati può essere installato un copritomba di dimensioni massime 80 cm di larghezza e 180 cm di lunghezza per i cadaveri di persone dai 10 anni e di dimensioni massime 60 cm di larghezza e 100 cm di lunghezza per i cadaveri dei bambini di età fino ai 9 anni e con una lapide di altezza non superiore a 100 cm. dal terreno, rispettando gli allineamenti superiori.
5. La manutenzione di copritomba e lapide, la cura e la conservazione dello stato di decoro sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.
6. Dal cimitero saranno tolti a cura del personale comunale i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree assegnate o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta agli assegnatari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
7. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero, quali portafiori.

Articolo 14 Tombe di famiglia

1. All'interno del cimitero sono presenti aree adibite alle tombe di famiglia sostanzialmente di due tipi:
 - tombe di famiglia costituite in loculi interrati ed in elevazione
 - tombe di famiglia limitate ad uno spazio per l'inumazione
2. La durata della concessione è di 99 anni rinnovabile. Nel caso non venga richiesto il rinnovo, i loculi o gli spazi di inumazione dovranno essere resi liberi da parte dei concessionari o aventi diritto.
3. Tutte le operazioni riguardanti le concessioni private saranno eseguite da una ditta specializzata a spese dei concessionari e sotto la supervisione del personale comunale.
4. I tempi di inumazione, tumulazione e riesumazione corrispondono a quelli previsti per le aree comuni; in particolare nelle aree per inumazione deve essere rigorosamente garantita

la profondità di interrimento del feretro pari a 2 m.. La gestione degli spazi rimane completamente a carico del concessionario o degli aventi diritto, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile del Comune.

5. Le aree per inumazione potranno essere trasformate in tomba di famiglia a loculi previa richiesta di permesso di costruire; le nuove costruzioni devono rispettare le dimensioni previste dalla normativa vigente. Eventuali modifiche sull'esistente dovranno essere preventivamente concordate con l'ufficio tecnico.

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 15 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 15 anni dalla inumazione e solo quando vi è la necessità di consentire nuove sepolture. Possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno, escludendo eventualmente luglio e agosto.
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione verrà traslato nell'apposita area per ulteriori cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto e a loro spese, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di deporle in cellette ossario o nelle altre destinazioni previste dal regolamento vigente.

Articolo 16 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi 15 anni dall'originaria inumazione e possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno, escludendo eventualmente luglio e agosto.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Tali operazioni sono a totale carico dei famigliari e devono essere effettuate da una ditta specializzata.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiara che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Articolo 17 **Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si possono eseguire dallo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati si procede preferibilmente alla cremazione, a carico della famiglia, o all'inumazione nell'apposita area per ulteriori cinque anni.

Articolo 18 **Estumulazioni straordinarie**

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per cremazione. Possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno escludendo eventualmente luglio e agosto. Tali operazioni sono a totale carico dei famigliari e devono essere effettuate da una ditta specializzata.
1. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
2. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Articolo 19 **Oggetti da recuperare**

1. E' possibile recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio tecnico, chiedendo eventualmente di presenziare alle operazioni di recupero.
4. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero per un periodo di 3 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
6. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 20
Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Articolo 21
**Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da
esumazione o estumulazione**

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, nonché avviati al recupero o smaltiti ai sensi della normativa vigente.

CAPO V
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 22
Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla L. 30 marzo 2001, n. 130 e dalla L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Articolo 23
**Autorizzazione alla cremazione,
alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della L. 130/2001.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 24

Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di cm. 30 x 30 x 50.
3. All'operazione di tumulazione di urna cineraria in una nicchia vuota provvede il personale comunale, previo preavviso da parte del richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del presente Regolamento, un'urna cineraria può essere inserita in un sepolcro già occupato da feretro. Le operazioni di apertura e chiusura del sepolcro saranno:
 - a) in caso di tumulazione, eseguite dal personale comunale;
 - b) in caso di inumazione, a totale carico della famiglia, eseguite da una ditta specializzata con la supervisione del personale comunale;
 - c) in caso di tomba di famiglia, a totale carico della famiglia stessa, eseguite una da ditta specializzata con la supervisione del personale comunale;
5. Eventuali danni apportati alle strutture nel corso delle operazioni di cui al precedente articolo comma 4 lettere b) e c), saranno a totale carico delle famiglie.

Articolo 25

Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 26 **Conservazione delle ceneri**

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della L.R. 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata alla persona indicata dal defunto o ai soggetti autorizzati.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Articolo 27 **Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - e) in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti autorizzati o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
6. In caso di dispersione e/o affidamento delle ceneri, i dati anagrafici del defunto potranno figurare su una targa di dimensioni massime pari a cm. 20 x 13 h., che verrà affissa sull'apposita parete.

Articolo 28

Cinerario comune

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.
2. Nel cimitero è prevista un'area verde comune per la dispersione delle ceneri.

CAPO VI

CONCESSIONI

Articolo 29

Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) i/il concessionari/o;
 - d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 30

Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, il Comune contatterà le famiglie per programmare le esumazioni e le estumulazioni dei cadaveri, resti o ceneri. Il Comune provvederà a collocare i medesimi nel campo, nell'ossario o nel cinerario comuni o altra destinazione richiesta della famiglia.

Articolo 31

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture è compito degli assegnatari/concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 32

Area riservata

1. Alla sepoltura dei cadaveri di persone appartenenti al clero, i quali in vita abbiano avuto cura di anime in Aymavilles o comunque siano originarie di Aymavilles, sono

riservati, in concessione gratuita, n. 5 loculi ricavati nell'apposita area.

CAPO VII DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33 Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del responsabile del servizio. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 24.

Articolo 34 Deposito d'osservazione ed obitorio

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 35
Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

1. Sono eseguite da una ditta specializzata sotto la vigilanza di personale comunale le seguenti operazioni cimiteriali:
 - a) esumazione straordinaria;
 - b) estumulazione straordinaria;
 - c) risanamento tombe;

Articolo 36
Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 20 ottobre al 5 novembre e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Articolo 37
Orario di apertura e chiusura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante avviso. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

Articolo 38
Norme di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso all'ufficiale di stato civile, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO VIII
AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 39
Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale secondo quanto dispone l'art. 28 della Legge 01.08.2002 n. 166.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40
Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 41
Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 42
Informazione ai cittadini

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

Articolo 43
Competenza

1. L'adozione degli atti previsti nel presente regolamento, qualora non diversamente attribuita dalla legge o dal regolamento stesso, risulta di competenza della Giunta Comunale.

Articolo 44

Cautele

1. Chiunque formula richiesta per ciascuno dei servizi o delle concessioni disciplinati dal presente regolamento, si intende agisca in nome, per conto e con il consenso preventivo di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione comunale rimarrà estranea all'azione che ne consegue, limitandosi, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore¹. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 12.06.2006, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

GLOSSARIO

- ✓ **Cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- ✓ **Camera mortuaria:** il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- ✓ **Celletta ossario:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- ✓ **Cinerario comune:** il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- ✓ **Concessionario:** il titolare della concessione.
- ✓ **Concessione cimiteriale:** la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- ✓ **Cremazione:** la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- ✓ **Deposito di osservazione:** il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- ✓ **Estumulazione:** il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- ✓ **Esumazione:** il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- ✓ **Inumazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- ✓ **Loculo:** il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- ✓ **Nicchia cineraria:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- ✓ **Obitorio:** il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- ✓ **Ossario comune:** il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.

- ✓ **Resto mortale:** il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- ✓ **Sala per autopsie:** il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltreché delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- ✓ **Salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- ✓ **Tomba di famiglia:** la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.
- ✓ **Tumulazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.